

autoaziendali

m a g a z i n e

n.17 ■ dicembre 2014-marzo 2015

Fleet Manager Academy 2015

1 marzo a Milano

Video:

sul tuo cellulare
dalla rivista o al sito (pag. 7)



La Mercedes-Benz Classe C
del fleet manager travel-test
con Annalisa Piubel (Berner)



Andrea Rossing (Eurogroup)
vince gli USA
con Fleet Manager Academy

Intervista a
Andrea Badolati,
AD di Ald Automotive



Intestazione temporanea, formazione, black box, commercialisti e auto
aziendali, rischio e assicurazioni

Prove: Jeep Renegade, Nissan Pulsar, Ford Focus, Skoda Fabia,
Renault Twingo

Art. 94 Cds: alla faccia della semplificazione

di Davide De Giorgi



Tra luci ed ombre, con alcuni dubbi applicativi rimasti sullo sfondo e due ricorsi presentati al T.A.R. del Lazio, è obbligatorio il rispetto delle nuove regole in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli. È arrivato il momento di fare di chiarezza.

Con il fine dichiarato di soddisfare l'esigenza di rendere maggiormente certa l'identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli, con il nuovo co. 4-bis, art. 94 C.d.S., il legislatore ha previsto un nuovo obbligo di aggiornamento dati da effettuarsi in caso di variazione degli intestatari dei veicoli o nel caso in cui il veicolo sia nella disponibilità di un soggetto diverso dall'intestatario per più di 30 giorni.

L'aggiornamento deve essere effettuato dall'avente causa, e cioè il soggetto che risulta essere il nuovo intestatario o il beneficiario della disponibilità del veicolo per più di 30 giorni (comodatario, locatario o sublocatario) ma, per motivi di semplificazione, con la circolare n. 15513 di luglio e la n. 23743 dell'ottobre 2014, il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha

ritenuto legittimo l'adempimento effettuato dal Codice della Strada dante causa (comodante, locatore o sublocatore) sulla base di idonea delega e di conseguenza ha fornito i chiarimenti operativi per poterlo espletare.

■ Il caso controverso

Abbiamo visto come l'ambito applicativo dei nuovi obblighi di monitoraggio sia veramente esteso fino a comprendere l'aggiornamento dei dati anche nei casi di locazione senza conducente per periodi superiori a 30 giorni.

Anche in questo caso è stato chiarito che "sono da ritenere legittimamente assolti" gli obblighi di aggiornamento se la comunicazione, al solo Archivio Nazionale dei Veicoli, è effettuata dal locatore dante causa, comunicazione alla quale deve essere allegata l'attestazione di versamento di soli € 9,00

(Diritti di motorizzazione) e la relativa delega. Il chiarimento è sembrato troppo ondivago da alcune società di noleggio e da A.C.I. che hanno presentato ricorso al T.A.R. del Lazio. Ad oggi il T.A.R. ha sospeso, per la sola parte riguardante i veicoli in locazione senza conducente, l'efficacia della

Procedura operativa per l'intestazione temporanea delle auto in noleggio a lungo termine

LSC inferiore o uguale a 30 giorni	non è necessario nessun adempimento	Nessun nuovo costo
LCS superiore a 30 giorni	<p style="text-align: center;">Allegato 1/A o 1/B</p> <p style="text-align: center;">DELEGA: Allegato A/1 (Persona fisica): Allegato A/2 (Persona giuridica): Allegato A/3 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)</p> <p style="text-align: center;">Copia documento d'identità in corso di validità</p> <p style="text-align: center;">Visura della società dove si evincono i poteri del firmatario della delega</p>	<p style="text-align: center;">Costo euro 9,00 (c.c.p. 9001) Diritti di Motorizzazione</p>
Scadenza e propoga LSC	<p>Alla scadenza il contratto si considera implicitamente prorogato fino a quando il locatore non comunichi che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità oppure il locatore provvede a comunicare il nominativo del nuovo locatario</p>	<p style="text-align: center;">Costo euro 9,00 (c.c.p. 9001) Diritti di Motorizzazione</p>
Cessazione anticipata LSC	<p style="text-align: center;">Allegato 1/C</p>	<p style="text-align: center;">Costo euro 9,00 (c.c.p. 9001) Diritti di Motorizzazione</p>
Immatricolazione e contestuale annotazione LSC	<p>Le due operazioni possono essere gestite contestualmente solo a condizione che sia certa la data di scadenza LSC</p>	<p style="text-align: center;">Nessun costo aggiuntivo</p>

Nota: LSC = Locazione senza conducente

omissione della comunicazione è prevista la sanzione amministrativa con un minimo di € 705 fino ad un massimo di € 3.526 oltre all'immediato ritiro della carta di circolazione.

Anche da questo punto di vista l'Aniasa ha evidenziato come in sede di controllo stradale, qualsiasi eventuale contestazione, da parte degli organi di Polizia Stradale per fattispecie legate al settore della locazione senza conducente, sia da considerare totalmente illegittima, in quanto priva degli elementi essenziali di applicabilità della norma (regolamentazione dell'obbligo di comunicazione) e soprattutto adottata in evidente elusione di un giudicato. La soluzione fornita dall'Associazione è certo quella più opportuna ed è avallata anche dal direttore del Servizio di Polizia Stradale (vedi intervista alle pagine 24-25).

■ Conclusioni

Non è facile districarsi in questa disputa giuridica dall'esito comunque incerto data la complessità tecnica della materia. Certo è che irrogare delle sanzioni "pesanti" a fronte di un nuovo obbligo di comunicazione che per sua natura si presenta complicato, in mancanza di canali procedurali "rodati" e nelle more di una pronuncia del T.A.R., sembrerebbe quasi vessatorio nei confronti delle società di noleggio e dei loro clienti.

Pertanto si auspica un intervento ufficiale che potrebbe trovare spazio in occasione della direttiva controlli annunciata dal Ministero dell'Interno.

circ. n. 15513 di luglio 2014, paragrafo E 3, fissando al 28 maggio 2015 l'urgenza per il giudizio sul merito.

■ Gli effetti della sospensione

Ma quali sono le ripercussioni della sospensione prevista dal T.A.R.? In attesa di comunicati ufficiali da parte del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell'Interno, le opinioni sul punto non sono del tutto uniformi.

Alcuni autori ritengono che l'obbligo sia comunque ancora in essere perché scaturisce dalla legge e non dalla circolare oggetto di impugnazione al T.A.R.. Altri ancora segnalano come la Motorizzazione Civile non abbia espresso in modo univoco la volontà di "soprendere" la comunicazione in attesa della pronuncia nel merito e da ciò ne discenderebbe l'attuale validità della comunicazione seppur non ritualmente effettuata.

Dal canto suo l'Aniasa (Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici) ritiene non applicabile la regolamentazione delle comunicazioni e degli adempimenti riguardanti il noleggio contenuti nel paragrafo E 3 della circolare in questione e, conseguentemente, non applicabile anche quanto indicato nella successiva circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014

che aveva comunque "alleggerito" il gravoso adempimento per le società di noleggio.

■ Le sanzioni

Quello che fa più paura agli operatori è dover "sanare" le eventuali comunicazioni non effettuate e soprattutto "schivare" le eventuali sanzioni in sede di controllo.

In termini di legge infatti, in caso di

